



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. **118**

Data **13-12-2023**

OGGETTO: **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **treddici** del mese di **dicembre** alle ore **17:31** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Pubblica Ordinaria** il Consiglio Comunale, convocato con apposito avviso di convocazione. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Riccardo Montefusco**, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

Il sig. **Sig. Rosario Carione**, nella sua qualità di **Presidente**, risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti signori:

CONSIGLIERI	Presenti/Assenti
Carione Rosario	Presente
Passaro Mario Emanuele	Presente
Cavallo Angelo	Presente
Daniele Michela	Presente
Paolantonio Roberto	Presente
Daniele Gennaro	Presente
Minaci Mario	Presente
Riello Angelo	Presente
Diuccio Pietro	Presente
Cerruti Giuseppe	Assente
Passaro Edoardo	Presente

Assegnati  
n.10 + Sindaco

In carica n.10+1

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. **10**

Assenti n. **1**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il D.Lgs.n.175/2016, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art.24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art.20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Rilevato** che per effetto dell'art.20 comma 1 del T.U.S.P., ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni sia dirette che indirette predisponendo ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che l'analisi dell'assetto complessivo è adempimento obbligatorio;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n.190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 23.04.2015;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 22/09/2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.";

**Considerato** che la citata revisione ordinaria deve essere condotta con riferimento alla situazione al 31.12.2021 (art.26, comma 11), avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

**Ritenuto** opportuno fin d'ora procedere alla menzionata razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente;

**Considerato** che con la sopra citata deliberazione n.26 del 22/09/2017 si effettuò la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 nella società in house CST Sistemi Sud Srl, che svolge attività relativa a servizi indispensabili affidati dall'ente sulla base di apposita convenzione e Magna Graecia Sviluppo S.c.r.l., società costituita per la gestione di patti territoriali;

**Dato atto** che, nel corso dell'anno 2018, il Comune ha acquisito una quota societaria in ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l., per usufruire dei servizi di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi da questa svolti;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art.20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art.26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.Lgs.n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**Rilevato** che in esito all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2022 si è ritenuto necessario adottare un piano di riassetto con conseguente dismissione delle partecipazioni che non rientrano tra i requisiti necessari al relativo mantenimento e nello specifico le partecipazioni detenute dall'ente nella società *in house* CST Sistemi Sud Srl e nella Magna Graecia Sviluppo S.c.r.l.;

**Preso atto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b),

**Visti:**

-l'art.18 della legge 07/08/2015, n.124 di delega al Governo in materia di riordino delle società a partecipazione pubblica;

-il D.Lgs. 19/8/2016, n.175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/06/2017, n.100;

-la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 21/7/2017, n.19 "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016*";

**Acquisiti** in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli artt.49 e 147-bis D.Lgs.n.267/2000;

Il Sindaco/Presidente illustra la proposta in argomento. Ribadisce la volontà di dismettere le quote di partecipazione della CST e della Magna Grecia in quanto non più ritenute funzionali alle attività dell'ente.

Esaurita la trattazione con votazione unanime dei presenti

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO, con riferimento alla data del 31.12.2022, le partecipazioni societarie detenute da questo Comune sono quelle nella società *in house* CST Sistemi Sud Srl, nella Magna Graecia Sviluppo S.c.r.l. e in ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.;
2. DI DARE ATTO è stata avviata la fase di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nella società *in house* CST Sistemi Sud Srl, nella Magna Graecia Sviluppo S.c.r.l. in quanto non sussistenti i presupposti per il loro mantenimento secondo la normativa vigente;
3. DI DARE ATTO di mantenere la partecipazione nella ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.;
4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere i relativi atti consequenziali in riferimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, e l'invio dei relativi dati alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in

attuazione dell'art.15 del D.Lgs.n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art.22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. DI DICHIARARE la presente, con successiva votazione dal medesimo esito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134.4 del TUEL.

Parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: **27-11-2023**

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Maurizio Caronna**

Parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: **27-11-2023**

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Maurizio Caronna**

*Delibera di C.C. n. 118 del 13-12-2023, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione."*

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(F.to Sig. Rosario Carione)


IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Riccardo Montefusco)

---

#### PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito web istituzionale "<http://www.comune.trentinara.sa.it>" di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. **757** per quindici giorni consecutivi a partire da oggi **20-12-2023** e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari con nota prot. **del** (art. 125 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.)

Dalla Residenza comunale, **20-12-2023**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Riccardo Montefusco)

---

#### ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno **13-12-2023**

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)  
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale, **20-12-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Riccardo Montefusco)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Dalla residenza comunale, **20-12-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Riccardo Montefusco